

<b>CITTÀ DI AGROPOLI</b>
<b>15 OTT. 2020</b>
Prot. n. <b>26465</b>

COMUNE DI AGROPOLI

PROV. di SALERNO

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di  
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022  
e documenti allegati**

COLLEGIO DEI REVISORI

---

*[Handwritten signatures]*

CITTÀ DI AGROPOLI

15 OTT. 2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Prot. n.

26465

Verbale n.29

del 15/10/2020

### PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che il Collegio ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di Agropoli che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

il 15/10/2020


Il collegio dei Revisori

Dott. Antonio Ciancio

Dott. Fortunato Desiderio

Dott. Rocco Stefano Di Fronzo

---



## PREMESSA NORMATIVA

A decorrere dal 2016, gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011.

Ai fini della verifica della previsione con gli obiettivi di finanza pubblica, la legge di bilancio 2019, approvata con legge 145/2018, prevede all'art. 1, comma 819-826 l'abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019.

Pertanto, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari di bilancio disciplinati ex d.lgs. 118/2011 (armonizzazione contabile) e dal TUEL. Ciò senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Infatti, gli enti si considereranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto.

Lo schema di parere che viene presentato di seguito è predisposto nel rispetto della parte seconda dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al d.lgs.18/8/2000 n. 267 (TUEL), nonché dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al d.lgs. 118/2011. Nella redazione del parere l'organo di revisione si è avvalso altresì dei principi di vigilanza e controllo, emanati dal CNDCEC.

## PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

### PREMESSO

Il Comune di Agropoli deve redigere e approvare il bilancio di previsione 2020-2022 nel rispetto del titolo II del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), dei principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, dello schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.

Ai fini della redazione e dell'emissione del proprio parere previsto dal TUEL, codesto Collegio dei Revisori ha ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, riapprovato con delibera di Giunta Comunale n.210 del 30/09/2020, completo dei seguenti allegati obbligatori indicati nell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011 .

- Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
- prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento.

- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal co. 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011.
- Inoltre, sono stati consegnati anche i seguenti allegati previsti dall'art.172 del D.Lgs.267/2000 e dal punto 9.3 del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h).
- La ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019 approvata dal Consiglio Comunale n 86 del 16/12/2019 .
  - La delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 28/04/2020, avente ad oggetto verifica quantità e qualità di aree da destinare alla residenza, attività produttive e terziarie;
  - La delibera di G .C. n. 102 del 26/05/2020 avente ad oggetto imposta di soggiorno conferma tariffe per l'anno 2020 ;
  - La delibera di G .C. n. 135 del 30/06/2020 avente ad oggetto Refezione Scolastica ;
  - La delibera di G .C. n. 145 del 06/07/2020 avente ad oggetto parcheggi a pagamento ;
  - La delibera di G .C. n. 133 del 30/06/2020 avente ad oggetto nolo posti barca ;
  - La delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 28/04/2020 avente ad oggetto addizionale IRPEF;
  - La delibera di G .C. n. 201 del 14/09/2020 avente ad oggetto Programma triennale fabbisogno del personale.;
  - La delibera di G .C. n. 131 del 30/06/2020 avente ad oggetto Destinazione proventi CDS ;
  - La delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 14/07/2020 avente ad oggetto Aliquote IMU ;
  - La delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 19/06/2020 avente ad oggetto TARI ;
  - La delibera di G .C. n. 132 del 30/06/2020 avente ad oggetto tariffe pubbliche affissioni;
  - La delibera di G .C. n. 64 del 16/03/2020 avente ad oggetto TOSAP;
  - La delibera di G .C. n.138 del 30/06/2020 avente ad oggetto Permessi di Costruire;
  - La delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 28/04/2020 avente ad oggetto Elenco beni immobili valorizzazione e dismissione ;
  - Delibera n 56 del 12/03/2020 variazione piano generale degli impianti pubblicitari;
  - La proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto programma triennale opere pubbliche ;
  - La delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 28/04/2020 avente ad oggetto Programma biennale degli acquisti;
  - La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013).
  - Il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al d.lgs. 118/2011.

Infine, sono stati consegnati i seguenti allegati necessari per l'espressione del parere.

- Il documento unico di programmazione (DUP) predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 approvato delibera di Giunta n.330 del 29/11/2019 successivamente approvato con delibera di C.C . n.85 del 16/12/2019 e successivamente aggiornato con delibera di G.C. n 202 del 14/09/2020;
- Il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art.9 comma 28 del D.L.78/2010.
- L'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 L. 232/2016.
- L'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.



Per l'analisi propedeutica al parere del Collegio, sono state viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, ed in particolare il TUEL, lo statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione, lo Statuto ed il regolamento di contabilità, i regolamenti relativi ai tributi comunali, il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla veridicità espresso delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020/2022, in sede di bilancio.

Il Collegio ha altresì effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

## NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Agropoli registra una popolazione al 01.01.2019, di n 21.983 abitanti.

*L'Ente non è stato istituito a seguito di processo di fusione per unione.*

*L'Ente non è incorporante del processo di fusione per incorporazione.*

*L'Ente non è terremotato.*

## DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

L'Ente ha trasmesso con nota 589 del 08/01/2020 al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2019, indicanti, per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. Si precisa la conversione in legge del Dl 124/2019 regala agli Enti locali, fra le numerose positive novità, l'eliminazione degli anacronistici controlli di bilancio da parte del tesoriere. Si tratta in particolare dell'articolo 57, comma 2-quater, che abroga gli articoli 216, commi 1 e 3 e 226, comma 2, lettera a) del Tuel; un vigoroso passo avanti nell'efficienza dei servizi di tesoreria che sarà salutato con soddisfazione sia nel mondo bancario che in quello della pubblica amministrazione. Già il Rd 148/1915 statuiva, in merito ai mandati di pagamento di comuni e province, che «... la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio e ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che essa appartiene al conto delle competenze o a quello dei residui, alla relativa categoria e all'articolo che debbono sempre essere indicati nel mandato (...) l'esattore, o il tesoriere, estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio».

Il Collegio ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente **ha gestito** in esercizio provvisorio.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2020-2022.

L'Ente **non ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

L'Ente **ha adottato** il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

Per quanto riguarda i tributi, sono state adottate apposite delibere e per quanto riguarda la tari e' stato deliberato di confermare le tariffe anno 2019 e di approvare il piano tari entro il 31/12/2020 e di distribuire gli eventuali maggiori costi nel successivo triennio

L'Ente non ha adottato il piano triennale di razionalizzazione delle spese per il corrente esercizio in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 905 della legge 30/12/2018 n. 145 che ha previsto delle semplificazioni tra cui la presente ma ha allegato alla delibera di approvazione del bilancio la delibera di Consiglio Comunale n 16 del 29/03/2018 inerente il piano triennale di contenimento delle spese 2018/2020.

L'Ente **si è avvalso** della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

## VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

### **GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019**

Il Consiglio Comunale ha approvato con delibera di Consiglio n.48 del 02/09/2020 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2019.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019, così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

- a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, un avanzo di Euro 28.405.483,40, come risulta dai seguenti elementi:



		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				
RISCOSSIONI	(+)	7.324.823,70	36.735.941,70	44.060.765,40
PAGAMENTI	(-)	13.543.650,20	30.517.115,20	44.060.765,40
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	42.723.623,81	10.035.175,31	52.758.799,12
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	6.701.455,18	13.046.581,27	19.748.036,45
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			804.696,11
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			3.800.583,16
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			28.405.483,40

<sup>(1)</sup> Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

Il risultato di amministrazione è suddiviso nei fondi di cui alla pagina seguente, anche tenendo conto della natura del finanziamento.

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019		
<b>Risultato di amministrazione</b>		<b>28.405.483,40</b>
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		31.414.353,33
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		9.314.091,70
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contenzioso		760.000,00
Altri accantonamenti		7.113,53
<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>41.495.558,56</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		397.020,85
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		1.050.313,50
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>1.447.334,35</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>323.928,60</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>- 14.861.338,11</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>		
(3)	Non comprende il fondo pluriennale vincolato.	
(4)	Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)	

Si ricorda che, nel caso di applicazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato, è opportuno che lo stesso sia utilizzato secondo le seguenti priorità come indicato al punto 9.2 del principio contabile 4/2 allegato al d.lgs.118/2011:

- per copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata di prestiti.

Nel caso di assunzione di prestiti per una durata superiore alla vita utile del bene finanziato è opportuno suggerire una estinzione anticipata del prestito con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione non vincolato.



Dall'analisi della documentazione amministrativa e contabile messa a disposizione da parte del Comune, si rileva un maggiore disavanzo tecnico di €. 9.262.464,87, rispetto all'obiettivo che al 31/12/2019 è pari ad €. - 5.598.873,24 , scaturente dal seguente calcolo:

- Disavanzo da riaccertamento straordinario	- €. 7.817.280,02
- Quote disavanzo ripianato dal 2015 al 2019	- €. 1.302.880,00
- Obiettivo da riaccertamento straordinario	- €. 6.514.400,02
- Disavanzo esercizio precedente	- €. 5.859.449,24
- Quota disavanzo annuale	- €. 260.576,00
- Obiettivo da raggiungere	- €. 5.598.873,24

Tale maggior disavanzo tecnico dovrà essere ricoperto, applicando l'articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto mille proroghe) che a parziale rimedio dispone che il disavanzo emergente in applicazione della sentenza possa essere oggetto di un ripiano graduale con quote annuali, a partire dal 2020, di importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio di riferimento in quanto l'importo del maggior disavanzo e' inferiore al residuo anticipazione di liquidità . Dall'analisi del bilancio di previsione non e' stato inserito in bilancio la quota di disavanzo scaturente da ricostituzione Fal e pertanto il Collegio invita l'Ente ad adottare la delibera di ripiano del disavanzo nel termine di 45 giorni dall'approvazione del Consuntivo e poi applicare lo stesso con successiva variazione di bilancio. Si precisa che nella relazione al rendiconto 2019 veniva indicato erroneamente come disavanzo esercizio precedente l'importo di 5.859.499,24 in luogo di 5.859.449,2 . Tale errore materiale non ha portato variazioni al maggiore disavanzo da coprire in l'importo di 260.576,00 quota annuale di disavanzo era stata sottratta dal disavanzo esercizio precedente giusto.

**Il collegio ricorda che l'art 39 ter stabilisce quanto segue**

*Art. 39-ter. Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali. 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.*

*3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità: a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. 4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.*

*L'Ente ha inviato al collegio la proposta di delibera consiliare avente ad oggetto ripiano disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art 39 ter ed ha effettuato nel bilancio tali contabilizzazioni .*

**Per quanto riguarda le situazioni debitorie fuori bilancio si invitano sia gli uffici comunali, sia gli organi di indirizzo politico-istituzionale a monitorare senza soluzione di continuità l'eventuale emergere di debiti fuori bilancio, anche se solo "in fieri", atteso che i danni**



finanziari che gli stessi possono portare sono particolarmente pericolosi nel contesto della gestione di bilancio . Naturalmente, sia gli uffici comunali, sia gli organi di indirizzo politico-istituzionale, sono altresì invitati a dare pronto riscontro a codesto Collegio per eventuali debiti fuori bilancio al fine di attivare i necessari rimedi con la massima tempestività. Inoltre come riportato sopra si invita l'Ente a controllare minuziosamente nel corso dell'esercizio fino alla salvaguardia il verificarsi delle previsioni di entrata e di spesa e apportare in tale sede gli opportuni aggiustamenti in caso ci si dovesse accorgere di possibili squilibri finanziari per l'Ente. Il Collegio rileva che nel bilancio 2020 /2022 , come sollecitato dal Collegio stesso nella relazione al Conto consuntivo 2019, è stato appostato il Fondo Rischi Contenzioso per i seguenti importi € 150.000 per il 2020 € 300.000,00 per il 2021 ed € 350.000,00 mentre a consuntivo e' accantonato l'importo di euro 760.000,00. .

Il fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere **corrisponde** alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere)	0,00
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili)	0,00

Il fondo di cassa vincolato è così determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018	0,00
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2019 (a)	2.754.815,18
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 31/12/2019 (b)	
<b>TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (a) + (b)</b>	<b>2.754.815,18</b>

La situazione dell'anticipazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2017	2018	2019
<b>Anticipazione di cassa concessa</b>	8.764.021,14	8.107.194,63	7.422.314,82
<b>Di cui non restituita al 31/12</b>	5.272.590,56	3.554.966,59	3.122.847,92

In relazione alla tabella di cui sopra, si evince un miglioramento della situazione di cassa generale dell'Ente, in quanto si e' ridotto l'anticipazione non restituita al 31/12, tuttavia la situazione di cassa resta molto critica in considerazione dell'anticipazione non restituita e dei fondi vincolati utilizzati e non reintegrati al 31 dicembre.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale **da garantire** il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

## BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Il Collegio ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'Ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:



## RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2019 DEFINITIVE	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	976.636,98	804.696,11		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	5.435.292,04	3.800.583,16		
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	260.576,00	9.314.091,70	9.011.101,22	8.702.443,22
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.568.895,42	17.148.455,81	16.340.222,39	16.340.222,39
2	Trasferimenti correnti	748.749,91	1.886.157,35	565.885,17	565.885,17
3	Entrate extratributarie	8.828.404,82	7.427.282,70	8.671.452,13	8.671.452,13
4	Entrate in conto capitale	190.406.474,63	120.841.274,09	1.210.737,99	1.990.035,97
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
6	Accensione prestiti	2.611.832,50	2.626.480,50		
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	23.048.000,00	22.898.000,00	22.898.000,00	22.898.000,00
	TOTALE	259.212.357,28	190.827.650,45	67.686.297,68	68.465.595,66
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>265.884.862,30</b>	<b>204.747.021,42</b>	<b>76.697.398,90</b>	<b>77.168.038,88</b>




DENOMINAZIONE	PREV. DEF. 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	260.576,00	563.566,48	569.234,00	575.041,00
SPESE CORRENTI previsione di competenza di cui già impegnato fondo pluriennale vincolato	25.220.823,34	26.690.158,24	24.616.260,69	24.574.377,69
SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza di cui già impegnato fondo pluriennale vincolato	198.161.179,32	125.695.069,84	821.400,99	1.600.698,97
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza di cui già impegnato fondo pluriennale vincolato				
RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza di cui già impegnato fondo pluriennale vincolato	1.194.283,64	10.900.226,86	9.792.503,22	9.519.921,22
CHIUSURA ANTICIPAZIONI TESORIERE previsione di competenza di cui già impegnato fondo pluriennale vincolato	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
SPESE CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO previsione di competenza di cui già impegnato fondo pluriennale vincolato	23.048.000,00	22.898.000,00	22.898.000,00	22.898.000,00
TOTALE TITOLI previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	265.884.862,30	204.183.454,94	76.128.164,90	76.592.997,88
TOTALE DELLE SPESE previsione di competenza	265.884.862,30	204.747.021,42	76.697.398,90	77.168.038,88

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se

l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. Si precisa che dall'analisi delle tabelle si è rilevato una differenza nella casella delle previsioni definitive tra entrate e spese riportate

### **Disavanzo o avanzo tecnico**

Si ricorda ancora che, se il totale generale delle spese previste è superiore al totale generale delle entrate, la differenza deriva dal disavanzo tecnico come previsto dal comma 13 dell' art. 3 del D.Lgs. 118/2011 quando, a seguito del riaccertamento straordinario i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio.

In tal caso, la differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

Se invece il totale generale delle spese previste è inferiore al totale generale delle entrate, la differenza deriva dall'avanzo tecnico come previsto dal comma 14 dell'art.3 del D.Lgs.118/2011.

Nell'ipotesi in cui, a seguito del ri-accertamento straordinario, residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

**La nota integrativa al bilancio deve indicare le modalità di copertura contabile del disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13 del D.Lgs. 118/11 e del disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art. 4, co. 6, DM 2 aprile 2015) o da disavanzo scaturente da diverso calcolo del FCDE o dalla Sterilizzazione del FAL nel FCDE. Tali informazioni non si rilevano nella nota integrativa.**

### **Avanzo presunto**

*Il principio contabile 4/2 stabilisce che non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.*

*Qualora l'ente intenda applicare al bilancio di previsione le quote vincolate ed accantonate nelle modalità previste dal principio è necessario allegare i nuovi prospetti a1) e a2) previsti dal Decreto del 1/8/2019*

Il principio contabile 4/1 prevede la descrizione della composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Si precisa che la nota integrativa riepiloga e illustra gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3:

- evidenziando gli utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione presunto effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili. Gli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 897 - 900, della legge n. 145 del 2018;

- descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

Nella nota integrativa sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Tali indicazioni non sono obbligatorie nei casi in cui l'ente non è tenuto ad allegare gli elenchi analitici.

Si tenga inoltre presente che gli schemi a/1, a/2 e a/3 a cui si fa riferimento sono analoghi a quelli previsti per il rendiconto che già nel rendiconto 2019 devono essere predisposti, seppur in via conoscitiva dagli enti locali. Si ricorda che le risorse destinate agli investimenti (schema a/3) costituiscono una componente di risultato di amministrazione utilizzabile con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto (art. 187, comma 1, TUEL).

Per quanto riguarda l'applicazione dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2020/2022 riguarda il fondo anticipazione di liquidità' accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 che dal 2020 deve essere applicata al bilancio di previsione 2020/2022 così come previsto dall' art. 39 ter del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 (decreto mille proroghe)

## **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)**

**Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o le spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.**

**Il Fondo Pluriennale Vincolato garantisce pertanto la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso in cui il Fondo si è generato. Nasce pertanto dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.**

**I Revisori, osservano che l'Ente ha adottato la delibera di giunta di ri-accertamento ordinario e di re-imputazione dei residui, determinando Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e di parte capitale.**

Si ricorda, ai fini di quanto sopra, che l'Ente, nella determinazione del FPV, ha dovuto verificare

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla re-imputazione di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento.

La composizione del FPV finale 31/12/2019 è la seguente:





FPV	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2020
FPV di parte corrente	€ 976.636,98	€ 804.696,11	804696,11
FPV di parte capitale	€ 5.435.292,04	€ 3.800.583,16	3800583,16
FPV per partite finanziarie	€ -	€ -	

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12			
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -

FPV	31/12/2019	01/01/2020
FPV di parte corrente	€ 804.696,11	€ 804.696,11
FPV di parte capitale	€ 3.800.583,16	€ 3.800.583,16
FPV per partite finanziarie	€ -	€ -

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte capitale

	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12			
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -

Si ricorda che i commi 909 e 911 della Legge di Bilancio 2019 hanno modificato rispettivamente il decreto istitutivo dell'armonizzazione contabile (art. 56 comma 4 del D. LGS. 118 del 2011) e l'articolo 183 del TUEL, prevedendo che le economie delle spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite con decreto interministeriale di modifica dei principi contabili, da adottarsi entro il 30 aprile 2019, su proposta della commissione Arconet. Il comma 911 ha modificato il comma iter dell'art. 200 del TUEL, prevedendo che per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa in scadenza su più esercizi finanziari, deve essere dato specificatamente atto al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'art.21 del D.Lgs. n.50 del 2016 (attualmente si fa riferimento al piano delle opere pubbliche di cui all'art.128 del D. Lgs. n.163 del 2006)

*Si ricorda altresì che la contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvate con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.*



## Previsioni di cassa


PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.944.538,65
2	Trasferimenti correnti	2.963.131,32
3	Entrate extratributarie	6.902.210,59
4	Entrate in conto capitale	130.009.076,02
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
6	Accensione prestiti	3.344.081,54
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	18.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	22.898.000,00
TOTALE TITOLI		199.061.038,12
TOTALE GENERALE ENTRATE		199.061.038,12

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
1	Spese correnti	21.852.920,74
2	Spese in conto capitale	134.522.233,89
3	Spese per incremento attività finanziarie	
4	Rimborso di prestiti	1.787.883,49
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	18.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	22.898.000,00
TOTALE TITOLI		199.061.038,12
SALDO DI CASSA		-

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del TUEL.

I Revisori ricordano che i singoli responsabili dei servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

*Si precisa che il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1*

*N* 

dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

## Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup> 2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	804.896,11	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	563.566,48	569.234,00	575.041,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	26.461.895,86 0,00	25.577.559,69 0,00	25.577.559,69 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.08 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	26.736.054,26 0,00 8.476.781,36	24.616.260,69 0,00 8.276.709,96	24.574.377,69 0,00 8.276.709,96
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	10.900.226,86	9.792.503,22 0,00	9.519.921,22 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		10.213.642,18 -10.933.255,63	8.702.443,22 -9.400.438,22	8.387.978,22 -9.091.780,22
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	9.314.091,70 0,00	9.011.101,22	8.702.443,22
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1.415.333,36 0,00	401.337,00 0,00	401.337,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	215.830,57	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
		D=G+H+I-L+M	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.800.583,16	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	123.467.754,59	1.210.737,99	1.990.035,97
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.415.333,36	401.337,00	401.337,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	215.830,57	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	125.649.173,82 0,00	821.400,99 0,00	1.600.698,97 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	9.314.091,70	9.011.101,22	8.702.443,20
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-9.314.091,70</b>	<b>-9.011.101,22</b>	<b>-8.702.443,20</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00  
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi suoi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontali, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.

**Si ricorda che durante la gestione 2020 gli enti dovranno tendere al raggiungimento degli equilibri che saranno verificati in base ai nuovi schemi di cui all'allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019 (cfr. paragrafo "Verifica della coerenza esterna, Equilibri di finanza pubblica")**

**In particolare, nella riunione dell'11 dicembre 2019, Arconet ha precisato che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio**

**Utilizzo proventi alienazioni**

Si ricorda che Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che, per gli anni 2018-2020, gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

*Si ricorda che il decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.*

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

#### **Risorse derivanti da rinegoziazione mutui**

L'Ente si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

*N.B. Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:*

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi

#### **Entrate e spese di carattere non ripetitivo**

**L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196e il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi per importi costanti nel tempo.**

**Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.**

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti e sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2)





Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
  - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
  - b) condoni;
  - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
  - d) entrate per eventi calamitosi;
  - e) alienazione di immobilizzazioni;
  - f) accensioni di prestiti;
  - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
  - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
  - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
  - c) eventi calamitosi,
  - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
  - e) investimenti diretti,
  - f) contributi agli investimenti.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti .

Nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è previsto l'utilizzo di entrate non ricorrenti come di seguito riportato .

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria imu tari tarsu	1.022.856,92	937.182,97	937.182,97
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada	698.044,20	696.827,50	696.827,50
Entrate per eventi calamitosi			
Altre da specificare			
<b>Totale</b>	<b>1.720.901,12</b>	<b>1.634.010,47</b>	<b>1.634.010,47</b>

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
consultazione elettorali e referendarie locali			
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati	442.686,00	278.940,19	285.940,19
ripiano disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
altre da specificare			
<b>Totale</b>	<b>442.686,00</b>	<b>278.940,19</b>	<b>285.940,19</b>

Si precisa che la previsione riguardante l'evasione tributaria e' stata inserita al netto del fode calcolato dall'Ente

Per quanto riguarda i proventi da CDS gli importi iscritti come sanzioni cds nella tabella presente sono al netto del FCDE e delle ingenti spese per lo svolgimento del servizio.



Il Collegio in relazione a quanto sopra, evidenzia che un continuo monitoraggio sulla effettiva realizzazione di tali entrate è fondamentale al fine di evitare situazioni di squilibrio per l'Ente anche in considerazione di enorme difficoltà in cui versa l'Ente.

In particolare, per quanto concerne le entrate derivanti da recupero evasione tributaria, il revisore rappresenta che il nuovo principio contabile n. 3 allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011, prevede che le entrate da evasione vanno imputate contabilmente nell'esercizio in cui è emesso il ruolo, con contestuale accantonamento di una quota a fondo crediti di dubbia esigibilità. Tuttavia, nel corso dell'esercizio, occorre monitorare costantemente tale entrata in quanto, qualora le previsioni non dovessero essere confermate, occorre prevedere l'adeguamento del fondo, tempestivamente e rigorosamente, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento e prevedere anche di adottare tutte le misure agevolative previste dallo stato per l'emergenza Covid -19 .

Il collegio ricorda, altresì, che per accertare le somme in questione occorre che i ruoli diventino esecutivi prima della fine dell'esercizio. Il principio contabile 3.7.1, stabilisce che le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico sono accertate ed imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi i ruoli e/o le liste di carico a condizione che la relativa scadenza e la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto. Il collegio vista la delicata situazione degli equilibri di bilancio raccomanda l'ente di emettere entro la fine dell'esercizio in quanto in mancanza dell'emissione di tali ruoli provocherebbe uno squilibrio finanziario difficilmente recuperabile.

### **La nota integrativa**

*L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.*

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione dovrebbe contenere, come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1, tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/2 precisa inoltre:

**9.11.2** *La prima parte della nota integrativa dovrebbe riguardare criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.*

*Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa dovrebbe illustrare i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:*

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

**9.11.3** *La nota dovrebbe analizzare altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.*

*Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:*

- a) *donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
- b) *condoni;*
- c) *gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
- d) *entrate per eventi calamitosi;*
- e) *alienazione di immobilizzazioni;*

*le accensioni di prestiti;*

- f) *i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

*Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:*

- a) *le consultazioni elettorali o referendarie locali,*
- b) *i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,*
- c) *gli eventi calamitosi,*
- d) *le sentenze esecutive ed atti equiparati,*
- e) *gli investimenti diretti,*
- f) *i contributi agli investimenti.*

**Il principio contabile poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:**

**9.11.6** *L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.*



L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti<sup>1</sup>:


- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione di margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.



Inoltre nella stessa nota, per gli enti in disavanzo (lettera E) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 897/900, della legge di bilancio 2019.

Si tratta, come noto, della disposizione che consente agli enti che presentano una consistenza positiva della lettera A) del risultato di amministrazione di applicare quote di avanzo (non libero ovviamente) per la differenza tra quest'ultima grandezza e il valore minimo obbligatorio del fondo crediti di dubbia esigibilità e del valore del fondo anticipazioni di liquidità, aumentata della quota iscritta a ripiano nel primo esercizio del bilancio.

Qualora, di converso, la differenza sia nulla o sia negativa, dal momento che il risultato di amministrazione «non copre» gli obblighi di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità ovvero del fondo per l'anticipazione di liquidità, allora l'applicazione delle quote di avanzo accantonato, vincolato o destinato può avvenire entro il limite (quantitativo) della quota di disavanzo applicata al primo esercizio del bilancio di previsione.

Si tratta di una informativa appropriata e utile che consente di chiarire la conformità delle applicazioni di avanzo non libero da parte degli enti che hanno registrato un disavanzo in fase di ripiano progressivo e che, in questo modo, esplicitano chiaramente le quote utilizzabili.

Infine, sempre secondo il principio, è utile ricordare che la nota integrativa deve provvedere a descrivere (con riferimento alle componenti più rilevanti) l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.



## VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

### *Verifica della coerenza interna*

I Revisori procedono alla verifica della coerenza interna, analizzando la documentazione di seguito riportata.

### **Verifica contenuti del documento unico di programmazione (DUP)**

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento, è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema

dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011). Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento il revisore ha espresso parere.

In relazione al DUP, si ricorda che si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima sezione ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda sezione ha un orizzonte pari a quello del bilancio di previsione.

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente.

La SeO è redatta, in relazione ai contenuti finanziari, per competenza e cassa, e si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale. La SeO copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione e individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

La SeO è suddivisa nelle due parti previste e riporta il contenuto previsto dal principio contabile applicato della programmazione.

Il Dup contiene i riferimenti relativi agli strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono stati adottati con atti a parte.

***. Si ricorda che se la proposta iniziale di DUP al 31.7 viene presentata in Consiglio per la sola presa d'atto, non è necessario che l'organo di revisione esprima il proprio parere.***

### **Programma triennale lavori pubblici**

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 con deliberazione di G.C.n. 296 del 31/10/2019 e successivamente sono state adottate delibere di approvazione progetti di fattibilità e il tutto è stato ricompreso in una proposta di Consiglio Comunale come atto propedeutico al bilancio di Previsione.

Si precisa che la modifica e integrazione al programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici devono essere pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 per poter avere attuazione. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Lo stesso è stato adottato con Delibera di Giunta n.85 del 28/11/2019.

Nello stesso documento sono indicati:

- a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
- b) le priorità e le azioni da intraprendere, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;
- c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori);
- d) la stima dei fabbisogni espressi in termini di competenza al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000 di euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all'approvazione dei progetti preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità.

### **PROGRAMMAZIONE BIENNALE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI**

**Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n 05 del 28/04/2020.**

*Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D.Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

### **PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE**

**La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con deliberazione di giunta Comunale n 201 del 14/09/2020.**

**Il collegio ha espresso parere su tale atto di programmazione .**

**La programmazione prevede:  
assunzioni a tempo determinato:**

#### **ASSUNZIONI FLESSIBILI - ANNO 2020**

N.	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	Modalità di assunzione	PT/FT	PERIODO	SPESA ANNUA €	NOTE
1	C	Addetto alla Segreteria del Sindaco e agli uffici	art. 90 D.Lgs. n. 267/2000	FT	Intero anno	35.070,95	conferma

*[Handwritten signatures]*

		di supporto agli organi di direzione politica					
1	D	Istruttore Direttivo - Addetto Stampa - addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica	art. 90 D.Lgs. n. 267/2000	PT 24/36	1/1-30/6/2020	10.419,28	conferma
1	D	Istruttore Direttivo - Addetto Stampa - addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica	art. 90 D.Lgs. n. 267/2000	PT 30/36	1/7-30/09/2020	6.512,05	conferma
1	D	Istruttore Direttivo - Addetto Stampa - addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica	art. 90 D.Lgs. n. 267/2000	FT	1/10-31/12/2020	7.814,46	conferma
	C	Agenti di Polizia Municipale stagionali	tempo determinato	PT 18/36		40.175,07	30 mensilità
<b>SPESA TOTALE LAVORO FLESSIBILE ANNO 2020</b>						<b>99.991,81</b>	

#### ASSUNZIONI FLESSIBILI - ANNO 2021

N.	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	Modalità di assunzione	PT/FT	PERIODO	SPESA ANNUA €	NOTE
1	C	Addetto alla Segreteria del Sindaco e agli uffici di supporto agli organi di direzione politica	art. 90 D.Lgs. n. 267/2000	FT	Intero anno	35.070,95	conferma
1	D	Istruttore Direttivo - Addetto Stampa - addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica	art. 90 D.Lgs. n. 267/2000	FT	Intero anno	33.862,66	conferma

#### ASSUNZIONI FLESSIBILI - ANNO 2022

N.	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	Modalità di assunzione	PT/FT	PERIODO	SPESA ANNUA €	NOTE
1	C	Addetto alla Segreteria del Sindaco e agli uffici di supporto agli organi di direzione politica	art. 90 D.Lgs. n. 267/2000	FT	Intero anno	35.070,95	conferma
1	D	Istruttore Direttivo - Addetto Stampa - addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica	art. 90 D.Lgs. n. 267/2000	FT	Intero anno	33.862,66	conferma

**Assunzioni a tempo indeterminato :**



**ANNO 2020**

N.	CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	SETTORE	PT/FT	MODALITA' DI RECLUTAMENTO*	SPESA ANNUA	NOTE
1	B	Centralinista telefonico non vedente	Area 2 - Affari Generali	FT	Collocamento obbligatorio dei disabili (L. 113/85 e art. 35, comma 2, L. 165/2001)	€27.829,88 Assunzione non soggetta a limite di spesa	1/9/20
1	C	Istruttore amministrativo/contabile	Area 3 - Finanziaria	PT 12/36	Concorso pubblico per titoli ed esami non preceduto da mobilità volontaria	10.394,93	15/12/2
1	D	Istruttore Direttivo Contabile	Area 3 - Finanziaria	PT 12/36	Concorso pubblico per titoli ed esami non preceduto da mobilità volontaria	11.287,55	15/12/2
1	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Area 7 - Urbanistica	PT 12/36	Concorso pubblico per titoli ed esami non preceduto da mobilità volontaria	11.287,55	15/12/2
4	C	Istruttore amministrativo	Area 3 Area 9 (al posto di Mileo) Area 5 Area 6	PT 12/36	Utilizzo graduatorie di altri enti o concorso pubblico	41.579,72	15/09/2
1	C	Istruttore tecnico	Area 8	PT 12/36	Utilizzo graduatorie di altri enti o concorso pubblico	11.287,55	15/09/2
1	C	Istruttore amministrativo	Area 6 - Commercio	PT 30/36	Mobilità volontaria esterna	25.987,33	01/05/2
1	C	Agente di Polizia Municipale	Area 9 - Vigilanza e Polizia Locale	FT	Mobilità volontaria esterna	31.184,79	15/12/2
1	C	Istruttore tecnico	Area 7 - Urbanistica	FT	Mobilità volontaria esterna	31.184,79	01/05/2
1	D	Funzionario amministrativo	Area 1	FT	Mobilità volontaria esterna	33.862,66	15/12/2
1	C	Istruttore tecnico	Area 7	FT	Progressione verticale	3.354,91	15/12/2
1	C	Agente di Polizia Municipale	Area 9 - Vigilanza e Polizia Locale	FT	Progressione verticale	3.354,91	15/12/2
1	C	Istruttore amministrativo	Area 4 - Turismo	FT	Progressione verticale	3.354,91	15/12/2
1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Area 1	FT	Progressione verticale	2.677,87	15/12/2
1	C	Istruttore amministrativo	Area 6 - Commercio	FT	Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale (12) a tempo pieno (36)	19.897,24	1/11/2
1	C	Istruttore amministrativo	Area 6 - Commercio	FT	Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale (30) a tempo pieno (36)	5.197,47	15/09/2
2	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Area 1 Area 6	FT	Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale (24) a tempo pieno (36)	(39.794,48)	1/04/2
						Totale € 285.688,66	

Anno 2021 e 2022 nessuna assunzione.

**Totale capacità utilizzata € 285.688,66**

**Limite € 328.098,68**

Dall'analisi della proposta della delibera di giunta comunale si evince che l'ente intende dar corso ad assunzioni strettamente necessarie per il funzionamento della macchina amministrativa, anche in considerazione del fatto che l'Ente nell'esercizio 2021 per dar corso ad eventuali assunzioni sarà sottoposto ai controlli della commissione finanza Enti Locali in quanto da Rendiconto 2019 è risultato Ente strutturalmente deficitario.

**Si sottolinea che l'incremento di spesa teorico per le assunzioni programmate nel 2020 viene neutralizzato in massima parte dal risparmio di costo derivante dalle cessazioni 2020, come si evince dalla seguente tabella:**

CESSAZIONI 2020								
Cat.	mesi	% retrib.	TOTALE retribuzioni	TOT ONERI PREV./ASS	imponibile IRAP	importo IRAP 8,50%	Totale Stipendi	TOT Stipendi + oneri
D3D7	12	100%	46.134,42	12.585,47		3.921,43	46.134,42	62.641,32
C1C1	6	33%	3.836,59	1.046,62		326,11	3.836,59	5.209,32
C1C1	12	83%	15.346,14	4.186,43		1.304,42	15.346,14	20.836,99
C1C6	12	100%	26.828,38	7.318,78		2.280,41	26.828,38	36.427,57

D1D7vu	12	100%	47.218,82	13.070,17		4.013,60	47.218,82	64.302,59
D1D7vu	12	100%	36.492,26	10.101,06		3.101,84	36.492,26	49.695,16
D1D6	5	100%	14.048,43	3.832,41		1.194,12	14.048,43	19.074,96
			<b>189.905,04</b>	<b>52.140,94</b>		<b>16.141,93</b>	<b>189.905,04</b>	<b>258.187,91</b>

L'Ente precisa che con le assunzioni programmate nell'anno 2020 non si va' ad incrementare la spesa di personale rispetto alla media 2011/2013 che resterà pressochè invariata ed inferiore alla media.

### **Calcolo valore soglia**

Secondo quanto previsto dal decreto del 17 marzo 2020 in attuazione delle disposizioni di cui all'art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019 i comuni possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato entro il limite di una spesa complessiva per il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'assunzione, che dovranno essere calcolate al netto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione

#### **Determinazione del valore soglia: si riporta la tabella allegata al verbale**

<b>ANNO 2020</b> (calcolo maggiore spesa dl34/2019 e dm 17 marzo 2020)				
<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>MEDIA</b>
ENTRATA TIT.1	€ 12.487.973,91	€ 15.173.663,54	€ 14.789.788,96	€ 14.150.475,47
ENTRATA TIT.2	€ 566.392,32	€ 577.529,71	€ 557.781,72	€ 567.234,58
ENTRATA TIT.3	€ 7.869.195,04	€ 6.893.705,00	€ 6.919.373,77	€ 7.227.424,60
	€ 20.923.561,27	€ 22.644.898,25	€ 22.266.944,45	€ 21.945.134,66
FCDE bilancio di previsione anno 2018				€ 6.512.794,40
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE				€ <b>15.432.340,26</b>
Spesa personale al netto di IRAP - ultimo rendiconto di gestione approvato 2019				€ <b>3.148.324,46</b>
Rapporto effettivo tra spese di personale e entrate correnti nette (a)				20,40%
Valore soglie del rapporto tra spesa personale ed entrate correnti come Tabella 1 DM				27,00%
Valore soglia massima del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come Tabella 3 DM				31,00%
Incremento TEORICO massimo per assunzioni a tempo indeterminato				€ 1.018.407,41
Percentuale massima di incremento spesa di personale anno 2020				9,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione				€ 283.349,20
Incremento effettivo della spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato				€ 283.349,20
Resti assunzionali disponibili (tabella 2)				€ 44.749,48
Incremento effettivo della spesa di personale + resti assunzionali				€ <b>328.098,68</b>
<b>Limite spesa personale da applicare all'anno 2020</b>				€ <b>3.476.423,14</b>

**Si rileva che il valore soglia, quale rapporto tra spesa complessiva della spesa del personale e le entrate correnti al netto del FCDE, del Comune di Agropoli e' inferiore rispetto al valore della fascia demografica di appartenenza f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti pari al 27% come previsto nella tabella 1 del decreto del 17 marzo .**

**Si precisa che nella delibera di giunta comunale della programmazione del personale come parametro di riferimento inerente l'incremento annuale delle spese di personale è stata utilizzata la spesa di personale anno 2019 e non anno 2018 e pertanto la tabella precedente è stata rielaborata con la spesa di personale 2018(2.989.395,18) e in virtu' di cio' l'ente puo dar corso ad assunzioni nel triennio 2020/2022 nei limiti delle percentuali stabiliti nella tabella 2 del decreto e cioe' il 9% per il 2020 , il 16% per il 2021 e il 19% per il 2022 e per un importo teorico massimo di incremento di € 269.045,56 per il 2020 sempre pero' non superando i limiti di spesa della media 2011/2013 pari ad euro 3.014.143,40. Quindi l'incremento effettivo aggiunti i resti assunzionali e' pari a € 313.795,04 e comunque superiore alla spesa occorrente all'Ente per dar corso alle assunzioni a tempo indeterminato pari ad € 285.688,66**

**Il Ministero dell'Interno di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato una circolare esplicativa in materia di assunzione di personale da parte dei comuni in attuazione delle disposizioni di cui all'art.33, comma 2 , del D.L. n.34/2019. In tale circolare è stato chiarito che l'articolo 33 del D.L. 34/2019 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei comuni, prevedendo, il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale e il decreto del 17/03/2020 ha disposto che l'entrata in vigore di tale provvedimento decorresse dal 20 aprile 2020 e non dal 01 gennaio 2020, al fine di regolare meglio il passaggio al nuovo regime.**

**Di seguito vengono riportati i punti più salienti in essa riportati e precisamente:**

Al fine di non penalizzare i Comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Quanto precede solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell'allegato 4.2 al d. lgs. 118/2011).

2) Attesa la finalità di regolare il passaggio al nuovo regime, la maggiore spesa di personale rispetto ai valori soglia, derivante dal far salve le predette procedure assunzionali già avviate, è consentita solo per l'anno 2020. Pertanto, a decorrere dal 2021, i comuni di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto attuativo, che, sulla base dei dati 2020, si collocano, anche a seguito della maggiore spesa, fra le due soglie assumono – come parametro soglia a cui fare riferimento nell'anno successivo per valutare la propria capacità assunzionale – il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto attuativo, che si collocano sopra la soglia superiore, nel 2021 devono conseguire un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020.

3) Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999.

4) Nel caso dei Comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'articolo 1, comma 668, della legge n.147/2013 e hanno in conseguenza attribuito al gestore l'entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia.

5) La tabella contenuta nell'art. 4, comma 1, del Decreto rappresenta, in relazione a ciascuna fascia demografica, i rispettivi valori-soglia di riferimento. In base al secondo comma dell'art. 4, i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia. I comuni sotto soglia non sono tenuti ad approvare una nuova deliberazione dei piani assunzionali, essendo sufficiente la certificazione di compatibilità dei piani già approvati con la nuova disciplina.

6) I Comuni in cui il rapporto fra Spesa del personale e le Entrate correnti risulti superiore al valore- soglia di cui all'articolo 6, sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del predetto rapporto, fino al conseguimento del valore soglia. A tal fine possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente "anche" applicando un turn over inferiore al 100 per cento. Nell'eventualità che la soglia-obiettivo non sia raggiunta nel 2025, il Decreto prevede un turn-over ridotto al 30%, sino al raggiungimento della soglia, come già previsto dall'art. 33, co. 2, del dl 34/2019.


7) Rientrano nella terza casistica i Comuni in cui il rapporto fra la Spesa di personale e le Entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia individuati dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 6, comma 1, del Decreto per ciascuna fascia demografica. I Comuni che si collocano in questa fascia intermedia possono incrementare la propria spesa di personale solo a fronte di un incremento delle entrate correnti tale da lasciare invariato il predetto rapporto. Questi comuni, in ciascun esercizio di riferimento, devono assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato.

8) I Comuni che si collocano nella prima casistica, e che cioè rilevano nell'anno di riferimento un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti inferiore al valore-soglia definito dall'art. 4 del Decreto, possono incrementare annualmente la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella introdotta dall'art. 5 del Decreto, e fermo in ogni caso il rispetto del valore-soglia. Si fa presente che i valori percentuali riportati in tabella rappresentano un incremento rispetto alla base "spesa di personale 2018", per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti.

9) Si evidenzia che, per rendere possibile l'utilizzo effettivo delle risorse che si liberano in applicazione della nuova disciplina, l'articolo 6 specifica che "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296".

10) La definizione delle facoltà assunzionali ancorate alla sostenibilità finanziaria implica una necessaria lettura orientata della norma recata dall'art. 14, comma 7, del DL n. 95/2012, secondo cui "le cessazioni dal servizio per processi di mobilità ... non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over". Si tratta di una disposizione che è riconducibile alla regolamentazione delle facoltà assunzionali basata sul turn-over, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi non operante per i comuni che siano pienamente assoggettati alla vigenza della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria.

Conseguentemente le amministrazioni di altri comparti, nonché province e città metropolitane, che acquisiranno personale in mobilità da comuni assoggettati alla neo-introdotta normativa non potranno più considerare l'assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica, ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie facoltà assunzionali. Quanto precede al fine di assicurare la neutralità della procedura di mobilità a livello di finanza pubblica complessiva. In termini operativi, sarà necessario che – nell'ambito dei procedimenti di



mobilità extra compartimentali e nella programmazione triennale del fabbisogno di personale – si dia espressamente conto di tale circostanza. Viceversa, la norma continua a essere operante per gli enti che – secondo le modalità precedentemente indicate – continuano ad applicare transitoriamente la previgente normativa.

Il Collegio invita l'Ente ad attenersi scrupolosamente alle direttive fornite dal Ministero con la richiamata circolare sia per le assunzioni in itinere e sia per quelle programmate e non ancora avviate.

## **PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI**

(art. 58, comma 1 L. n.133/2008)

L'Ente ha adottato il piano con delibera di Consiglio Comunale n 6 del 28/04/2020 .Il Collegio ha verificato tale piano in sede di parere sul bilancio di previsione 2020/2022

### ***Verifica della coerenza esterna***

#### **Equilibri di finanza pubblica**

*I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", **allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821)**.*

*N.B. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove regole di finanza pubblica non hanno portato all'abrogazione implicita dell'art.9 della legge 243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accensione di nuovo indebitamento.*

***Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l'unico limite da seguire non è quanto previsto dall'art. 204 del TUEL ma occorre valutare lo spazio finanziario dettato dalla differenza tra entrate finali e spese finali ante Legge di bilancio 2019.***

***Va la pena di ricordare che lo "spazio" per il nuovo indebitamento torna ad essere sostanzialmente ricondotto al FCDE stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già in essere.***

**VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO  
2020-2022**

**A) ENTRATE**



Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

## Entrate da fiscalità locale

### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'Ente con delibera di Consiglio comunale n 4 del 28/04/2020 ha confermato l'aliquota allo 0,8 %

#### TABELLA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Previsione def 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			0,00

### IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

A decorrere dal 2020 è stata attuata l'unificazione IMU-TASI ovvero l'assorbimento della TASI nell'IMU a parità di pressione fiscale complessiva. Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito TASI. L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca infatti la seguente disciplina della nuova IMU:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

In particolare i commi da 748 a 757 recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta qui di seguito testualmente riportati:

*«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

*749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

*750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

*751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Con la legge di bilancio 2019, dopo tre anni di blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, è cessata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento, disposta in origine dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 e prorogata fino al 2018;

La previsione complessiva del gettito è stimata in € 4.300.000,00 con un leggero decremento rispetto alla somma degli incassi IMU e TASI 2019 viste anche le esenzioni previste per l'emergenza covid.

L' IMU viene applicata a tutte le categorie di immobili, con esclusione dell'abitazione principale non di lusso, relative pertinenze ed assimilati con le seguenti aliquote

#### Aliquote IMU per l'anno 2020:

TIPOLOGIA IMMOBILE	2020 %	2019 %
abitazione principale di lusso (Cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,50	0,40
fabbricati rurali strumentali	0,10	0,20
"beni merce"	0,10	esenti
terreni agricoli (il Comune di Agropoli è esente, vedi Reg.to Art.11 comma 1 lett.c)	esenti	esenti
Fabbricati gruppo "D" escluso Cat.D/10	1,06	1,06
Beni di società (anche cat."D" NON Locati)	0,91	0,76 + 0,15
Beni Strumentali -Non produttivi di reddito fondiario (anche cat."D"NON Locati)	0,91	0,76 + 0,15

h

Immobili Locati (escluso cat."D")	0,91	0,76 + 0,15
-----------------------------------	------	-------------

*[Handwritten signature]*



U.I. in uso abitazione principale a familiare entro 1° grado	0,91	0,76 + 0,15
Immobili attività .extra alberghiere	0,91	0,76 + 0,15
Aree fabbricabili	1,06	1,06
Altri immobili	1,06	1,06
Abitazioni Locate a canone concordato	0,91 (ridotta del 25%)	0,76 + 0,15 (ridotta del 25%)

#### IMU – maggiori entrate per accertamento

Il gettito iscritto in bilancio per l'annualità 2020 è pari ad € 4.022.915,96 mentre per il 2021 e il 2022 sono stati inseriti gli importi di 2.500.000,00 per ogni annualità. Il responsabile Finanziario ha rilasciato un'attestazione con nota prot 25318 del 05/10/2020 in cui attesta per l'anno 2020 2021 e 2022 gli importi straordinari da accertare per il triennio.

**Il collegio ,pur tenendo conto della situazione particolare che noi tutti stiamo vivendo a causa della pandemia Corona Virus , raccomanda l'Ente comunque di emettere i ruoli entro la fine dell'esercizio in quanto in mancanza dell'emissione di tali ruoli si provocherebbe uno squilibrio finanziario difficilmente recuperabile.**

#### TARI – Tassa sui rifiuti

Il decreto legge 124/2019, convertito in L. 157/2019 all'art. 57-bis. (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione PEF e tariffe. Introduzione del bonus sociale rifiuti automatismo bonus energia elettrica, gas e idrico) stabilisce quanto segue:


1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: « per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

b) dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:

*« 683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ».*

Dunque il suddetto decreto proroga, fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA e in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, la modalità di misurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie



di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti. Inoltre sposta al 30 aprile 2020 il termine entro cui gli enti devono approvare le tariffe ed i regolamenti.

A seguito dell'emergenza da corona virus, l'approvazione del PEF è stato differito al 31/12/2020 prevedendo la possibilità di confermare nel frattempo le tariffe adottate nel 2019 e rinviare l'eventuale conguaglio dei costi 2020 a fine esercizio con facoltà di ripartire il maggiore costo sul triennio successivo. Sulla base di tale presupposto normativo l'ente con apposita delibera n 27 del 19/06/2020 ha confermato le tariffe TARI 2019 e ha rinviato l'eventuale conguaglio dei costi successivamente all'approvazione del PEF da fare entro il 31/12/2020.

Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il gettito TARI, costituito dal ruolo, per l'anno 2020 è stato previsto in euro 4.722.273,11, in modo da garantire la copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il gettito trova esatta corrispondenza nella spesa

#### **TARI – maggiori entrate per accertamento**

Il gettito iscritto in bilancio per l'annualità 2020 e' pari ad € 500.000,00 mentre per il 2021 e il 2022 sono stati inseriti gli importi di 1.000.000,00 per ogni annualità Il responsabile Finanziario ha rilasciato un'attestazione con nota prot. 25318 del 05/10/2020 in cui attesta per l'anno 2020 ,2021 e 2022 che gli importi straordinari da accertare sono quelli inseriti in bilancio .

**Il collegio ,pur tenendo conto della situazione particolare che noi tutti stiamo vivendo a causa della pandemia Corona Virus , raccomanda l'Ente comunque di emettere i ruoli entro la fine dell'esercizio in quanto in mancanza dell'emissione di tali ruoli si provocherebbe uno squilibrio finanziario difficilmente recuperabile.**

#### **TASI – maggiori entrate per accertamento**

Il gettito iscritto in bilancio per l'annualità 2020 è pari ad € 318.976,75 . Il responsabile Finanziario ha rilasciato un'attestazione con nota prot 25318 del 05/10/2020 in cui attesta per l'anno 2020 che gli importi straordinari da accertare sono quelli inseriti in bilancio .

**Il collegio ,pur tenendo conto della situazione particolare che noi tutti stiamo vivendo a causa della pandemia Corona Virus , raccomanda l'ente comunque di emettere i ruoli entro la fine dell'esercizio in quanto in mancanza dell'emissione di tali ruoli si provocherebbe uno squilibrio finanziario difficilmente recuperabile.**

#### **TRIBUTI MINORI**

Per il 2020 l'Ente ha adottato:

- La delibera di Giunta Comunale n 64 del 17/03/2020 riguardante Conferma Tariffe Tosap ;

- La delibera di Giunta Comunale n 132 del 30/06/2020 riguardante Pubbliche Affissioni ;
- La delibera di Giunta Comunale n 102 del 26/05/2020 riguardante Imposta di Soggiorno

Si precisa che dall'analisi della delibera n. 102 risultano delle incongruenze rispetto agli importi indicati in bilancio e precisamente in delibera l'entrata è di € 120.000,00 mentre in bilancio di € 110.000,00 anche se poi nella delibera vengono destinate solo € 110.000,00. Si invita l'Ente a verificare la previsione corretta ed eventualmente a portare le dovute variazioni.

Destinazione delle entrate della tassa di soggiorno per le seguenti finalità:

capitolo	Descrizione	Importo
1159.00	Vivi Agropoli Cultura	€ 7.000,00
1275.00	Vivi Agropoli Turismo	€ 30.000,00
1164.07	Settembre Culturale al Castello	€ 30.000,00
1379.03	Servizio salvataggio su spiagge	€ 40.000,00
1255.00	Vivi Agropoli Turismo- Acquisto beni e servizi	€ 3.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€.110.000,00</b>

#### **FONDO DI SOLIDARIETA' E TRASFERIMENTI STATALI:**

Il Collegio fa presente che nei trasferimenti erariali vi e' anche il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (art 106 del 34/2020) che lo stato ha elargito per la copertura dei costi delle funzioni fondamentali e per far fronte delle perdite di gettito derivante dall'emergenza corona virus. Il collegio invita l'Ente a monitorare con attenzione l'andamento delle entrate e in sede di salvaguardia da farsi entro il 30/11/2020 ad adottare le opportune variazioni di bilancio se si dovesse accorgere che previsioni delle perdite di gettito potrebbero portare a delle entrate inferiori a quelle previste in bilancio. Inoltre il collegio ha riscontrato delle differenze a favore dell'Ente tra i dati inseriti in bilancio e quelli presenti sul sito del ministero e pertanto si invita l'Ente ad effettuare le variazioni in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio

#### **Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni**

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni al netto del FCDE è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2019 rend	284.354,19		
2020	256.792,92	212.792,42	44.000,00
2021	401.337,00	401.337,00	
2022	401.337,00	401.337,00	

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

Il decreto cura Italia ha previsto che per il solo anno 2020 le entrate da oneri di urbanizzazione nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico per l'edilizia, fatta eccezione per le sanzioni relative a interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire (articolo 31, comma 4-bis, del Dpr 380/2001).

### Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative, sono state adottate con delibera n 97 del 07/09/2020 e sono così previsti:

TIPOLOGIA	2020	2021	2022
sanzioni ex art.208 co 1 cds	3.620.000,00	2.300.000,00	230.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
Fondo Crediti Dubbia	2.336.456,60	1.562.620,00	1.562.620,00
<b>Percentuale fondo (%)</b>	<b>64,543</b>	<b>67,94</b>	<b>67,94</b>

### SANZIONI DA CDS AI SENSI DELL'ART 142 (AUTOVELOX)

TIPOLOGIA	2020	2021	2022
sanzioni ex art.142 cds	1.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>
Fondo Crediti Dubbia	638.255,00	2.153.280,00	2.153.280,00
<b>Percentuale fondo (%)</b>	<b>63,8255</b>	<b>67,29</b>	<b>67,29</b>

Si precisa che tale destinazione vincolata 50 % come indicato anche nella delibera di Giunta Comunale è stata effettuata al netto delle ingenti spese da sostenere e al netto dell'FCDE ed è pari a 698.044,20

Si precisa che l'Ente avendo installato tale apparecchio su una strada statale in concessione all'Anas ai sensi dell'art 12 bis i proventi non sono attribuiti per il 50 per cento al proprietario della strada in

questo caso lo Stato così come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In tali pareri si chiarisce che i proventi stessi sono devoluti ai comuni nel caso che le violazioni siano accertate da agenti della polizia municipale e su tali proventi si deve applicare la disciplina dell'art 208 comma 1 CDS.

Si ricorda infine che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, *all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione*".

Il Collegio evidenzia che la Corte dei Conti, sezione regionale Marche, con la deliberazione n. 73/2013/PAR del 18 novembre 2013, ha affermato che "le entrate derivanti da sanzioni amministrative da codice della strada sono tendenzialmente aleatorie ed incerte nel loro ammontare, correlate alla propensione degli utenti a trasgredire le regole del codice della strada, alla capacità del personale e/o mezzi tecnici idonei a rilevare tali trasgressioni, alla contestazione con ricorso da parte degli utenti multati, alla capacità di riscossione degli importi al netto dei relativioneri. Ne deriva l'inidoneità di tali proventi a garantire flussi costanti nel tempo. Ciò evidentemente comporta per l'Ente la necessità di approntare gli accertamenti e gli incassi in base ai principi di veridicità, attendibilità delle entrate e di prudenza, che devono sottendere a una corretta previsione e gestione del sistema di bilancio, in termini sia di competenza, sia di cassa".

### **Proventi dei beni dell'Ente**


L'Ente ha previsto in bilancio proventi derivanti da beni dell'ente per fitti attivi e canoni patrimoniali per i seguenti importi :

Fitti attivi 110.596,12 anni 2020/2022

Canoni patrimoniali 40.000,00 anni 2020/2022.

### **Proventi dei servizi pubblici**

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale indicati nelle delibere n 133 del 30/06/2020 per nolo posti barca ,135 del 30/06/2020 per refezione scolastica e 145 del 06/07/2020 per parcheggi a pagamento è il seguente :



Fiere e mercati			n.d.
Mense scolastiche	120.000,00	215.000,00	55,81%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi			n.d.
Parchimetri	600.000,00	600.000,00	100,00%
lampade votive			n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
nolo posti barca	300.000,00	378.599,37	79,24%
<b>Totale</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.193.599,37</b>	<b>85,46%</b>

**Si ricorda che l'Ente nel 2021 ha l'obbligo di copertura minima del 36% in quanto è risultato strutturalmente deficitario.**

### Servizi per conto terzi

Le entrate e le spese per servizi per conto terzi sono collocate, in base al D.P.R. n. 194/1996, rispettivamente al Titolo XI e al Titolo VII del bilancio.

#### Registrazione dell'utilizzo di incassi vincolati per esigenze correnti

Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell'ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata.

In caso di crisi di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 195 del TUEL, il tesoriere provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'ente.

Nel caso di incassi vincolati esclusi dall'obbligo di versamento nella contabilità speciale di tesoreria unica, si provvede all'utilizzo prioritario di tali disponibilità. Logicamente, si provvede prioritariamente al reintegro delle entrate vincolate giacenti presso la tesoreria statale.

L'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non vincolate determina la formazione di "carte contabili" di entrata e di spesa, che il tesoriere trasmette a SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine ("Pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e "Incassi da regolarizzare per destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL").

A seguito della comunicazione dei sospesi in attesa di regolarizzazione, l'ente effettua la seguente operazione, con periodicità almeno mensile, entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese:

- impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa "Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto b);

- b) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera a), sul conto "Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso non presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto trattasi di incasso di entrate libere.

A seguito dell'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti, tutte le disponibilità libere giacenti nel conto intestato all'ente alla fine di ogni giornata di lavoro devono essere destinate al reintegro delle risorse vincolate, fino al loro completo reintegro.

Il reintegro delle risorse vincolate effettuato dal tesoriere genera dei sospesi di entrata e di spesa, trasmessi al SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine ("Pagamenti da regolarizzare per destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e "Incassi da regolarizzare per reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL").

I sospesi riguardanti il reintegro degli incassi vincolati devono essere regolarizzati dall'ente entro le stesse scadenze indicate per la regolarizzazione dei sospesi riguardanti l'utilizzo degli incassi vincolati. A tal fine, sulla base delle comunicazioni dei sospesi trasmesse dal tesoriere, l'ente:

- c) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, sul capitolo di spesa "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e non presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, in quanto trattasi di pagamento di risorse libere. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto d),
- d) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera c), sul conto "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata.

### 10.3 Entrate vincolate depositate in conti diversi da quello di gestione di tesoreria

L'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL non può essere automaticamente disposto dal tesoriere se gli incassi vincolati, in quanto non soggetti all'obbligo di versamento nelle contabilità speciali di tesoreria unica, sono depositati in un conto corrente o di deposito distinto dal conto di gestione di tesoreria, o temporaneamente investiti.

In tali casi, in presenza di carenza di disponibilità nella cassa libera, è solo l'ente che può disporre il trasferimento degli incassi vincolati dagli altri conti correnti bancari o di deposito al conto di gestione di tesoreria. Una volta che le somme sono rientrate nel conto di gestione di tesoreria, il tesoriere provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'Ente.

A seguito dell'ordine di trasferimento di tali fondi, l'Ente provvede alle seguenti scritture finanziarie:

- a) l'accertamento e l'incasso di entrate derivanti dalla riduzione di depositi bancari. L'ordine di incasso presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata. Tali incassi, sono automaticamente utilizzati dalla banca per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'articolo 195 del TUEL, generando i sospesi di entrata e di uscita;
- b) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa "Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto c);
- c) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera b), sul conto "Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso non presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto, trattasi di incasso di entrate libere.




A seguito del reintegro delle risorse vincolate effettuato in automatico dal tesoriere, sulla base delle comunicazioni dei sospesi trasmesse sempre dal tesoriere, l'Ente:

- d) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, sul capitolo di spesa "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e non presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, in quanto trattasi di pagamento di risorse libere. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto e);
- e) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera d), sul conto "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata;
- e) ordina al tesoriere di trasferire le risorse escluse dall'obbligo di riversamento alle contabilità speciali di tesoreria unica al conto corrente o di deposito aperto per tali risorse. Impegna e paga spese derivanti dall'incremento di depositi bancari. L'ordine di pagamento presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate.

Il mancato utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti ai sensi dell'articolo 195 del TUEL comporta l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria e, conseguentemente, la relativa spesa per interessi passivi.

E' pertanto necessaria, da parte degli Enti, la massima attenzione nella gestione della propria liquidità, compresa quella temporaneamente depositata presso altri conti correnti e di depositi, al fine di evitare che l'Ente vada in anticipazione quando dispone di risorse liquide e la relativa spesa per interessi.

#### 10.4 Gestione degli incassi in attesa di regolarizzazione

Nel corso dell'esercizio, sulla base del flag attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli, 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, sia l'Ente che il tesoriere sono in condizione di determinare il saldo di cassa libero e il saldo di cassa vincolato.

La presenza di rilevanti importi di incassi in attesa di regolarizzazione da parte dell'ente, rende incerta la distinzione delle giacenze liquide tra fondi liberi e fondi vincolati.

Nelle more della regolarizzazione, tale incertezza non rileva se l'ente dispone di fondi liberi certi (derivanti da incassi regolarizzati) a valere dei quali è possibile effettuare pagamenti.

In ogni caso, il tesoriere considera "liberi" gli incassi in attesa di regolarizzazione li utilizza per i pagamenti non vincolati, in caso di insufficienza di fondi liberi derivanti da incassi già regolarizzati.

A seguito della regolarizzazione dei sospesi riguardanti entrate vincolate, può risultare che tali risorse sono già state utilizzate per il pagamento di spese non vincolate. In tal caso il tesoriere registra l'utilizzo di tali risorse con la conseguente formazione delle carte contabili destinate ad essere regolarizzate dall'ente e l'obbligo di ricostituire le giacenze vincolate a valere di tutte le giacenze rimosse dall'ente.

#### 10.5 La classificazione contabile delle operazioni nel bilancio

Al fine di consentire la registrazione contabile dell'utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL, il piano dei conti finanziario prevede che tali operazioni sono registrate tra le "altre entrate per partite di giro":

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	E.9.01.99.06.000
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	E.9.01.99.06.001
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	E.9.01.99.06.002

tra le "altre uscite per partite di giro":

Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	U.7.01.99.06.000
---	------------------



Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL

U.7.01.99.06.001

Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL

U.7.01.99.06.002

Trattando si entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa.


La cosiddetta "*gestione per conto terzi*" comprende transazioni destinate a rappresentare contemporaneamente un debito ed un credito e dunque si presuppone che dall'origine essa presenti una situazione di equilibrio. Per questo motivo le cosiddette "partite di giro" godono di una disciplina particolare che va in deroga al principio autorizzatorio del bilancio. Le previsioni di spesa non costituiscono un vincolo e gli impegni possono essere assunti anche oltre lo stanziamento, senza una preventiva variazione di bilancio (p.c. n. 2.2).

Dato il loro carattere figurativo del tutto estraneo alla gestione propria dell'ente, le entrate e le spese da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile (principio di tassatività), ovvero:

- a) le ritenute erariali, ad esempio le ritenute d'acconto Irpef, ed il loro riversamento nella tesoreria dello Stato;
- b) le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, assistenziale o per conto di terzi, come ad esempio le ritenute sindacali o le cessioni dello stipendio, ed il loro riversamento agli enti previdenziali, assistenziali ecc.;
- c) i depositi cauzionali, ad esempio su locazioni di immobili, sia quelli a favore dell'ente sia quelli che l'ente deve versare ad altri soggetti;
- d) il rimborso dei fondi economici anticipati all'economista;
- e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;
- f) le entrate e le spese per servizi effettuati per conto di terzi, come ad esempio le elezioni europee, politiche, regionali o provinciali e le consultazioni referendarie non locali, se attivate dai Comuni.

Nel tempo la Corte dei Conti ha definito in maniera univoca e puntuale i presupposti per poter imputare le somme alla gestione per conto terzi:

- a) l'assoluta estraneità dell'ente locale all'interesse correlato con l'entrata o con la spesa. In altri termini l'ente deve agire non per il conseguimento dei propri fini istituzionali ma come soggetto la cui attività è mero strumento di realizzazione degli interessi di altro soggetto, sicché la gestione svolta dall'Ente locale risulta completamente inidonea a produrre modificazioni nell'ambito finanziario e patrimoniale dell'ente stesso. Da questo



punto di vista, i servizi per conto di terzi comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

L'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione:

1) ammontare;


2) tempi;

3) destinatari della spesa;

b) la contestualità dell'entrata e dell'uscita, ovvero la connessione automatica tra riscossione e pagamento o tra pagamento e riscossione. Deve quindi trattarsi di entrate che per il solo fatto dell'avvenuta riscossione fanno sorgere automaticamente per l'ente locale l'impegno a pagare ad un determinato creditore immediatamente la stessa somma riscossa; e analogamente deve trattarsi di spese che per il solo fatto dell'avvenuto pagamento fanno sorgere nell'ente il diritto ad ottenere il rimborso immediato della stessa somma da un determinato debitore; concretamente al pagamento (effettuato dall'ente) corrisponde un credito dell'ente stesso, di pari importo ed esigibile senza alcuna condizione.

Ciò premesso non deve ritenersi contabilmente corretta la prassi, sovente diffusa presso gli enti, di utilizzare le partite di giro:

- come conto intermedio con successiva compensazione amministrativa ai pertinenti capitoli di bilancio (Corte dei conti Calabria, delibera n. 22/2010, Corte dei conti Sicilia, delibera n. 299/2012);
- per pagare lavori vari di somma urgenza, tra cui la messa in sicurezza di manufatti demaniale, anticipazioni per liquidazione oneri tecnici, ecc.;
- somme incassate o pagate a titolo di IVA (Corte dei conti Piemonte, delibera n. 123/2012);
- le spese sostenute per gli Uffici giudiziari, il giudice di pace, ecc.;
- i pasti degli insegnanti statali;
- le spese per il censimento Istat (Corte dei conti Puglia, delibera n. 151/2010);
- le spese per le funzioni delegate dalla regione;
- le spese sostenute in qualità di ente capofila, qualora vi sia autonomia decisionale (Corte dei conti Puglia, delibera n. 140/2010);
- il pagamento di somme dovute in base a fidejussione rilasciata a favore di società partecipata (Corte dei conti Toscana, delibera n. 97/2010);
- i pagamenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate, anche



Integralmente, da contributi in conto capitale ricevuti da parte di altri enti pubblici (Ragioneria Generale dello Stato, circolare n. 5/2013).

La Corte dei conti ha da tempo sviluppato una particolare attenzione verso queste poste, richiedendo informazioni dettagliate sulle movimentazioni che vengono imputate alle partite di giro. Si tenga altresì presente che le anomalie rilevate nella gestione per conto terzi rappresentano uno dei tre indicatori previsti dall'articolo 5 del d.Lgs. n. 149/2011 che può fare scattare le verifiche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile dell'ente. Tali anomalie sono desunte direttamente dalle rilevazioni del SIOPE.

### **B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Le spese correnti riepilogate secondo i macroaggregati degli esercizi 2020-2022 e' la seguente

Macroaggregati		2020	2021	2022
101	redditi da lavoro dipendente	3383983,04	3.320.247,34	3.320.247,34
102	imposte e tasse a carico ente	214.656,21	211.713,16	211.713,16
103	acquisto beni e servizi	3.745.866,07	3.312.459,99	3.295.576,99
104	trasferimenti correnti	7.754.361,10	7.491.203,27	7.456.203,27
105	trasferimenti di tributi			
106	fondi perequativi			
107	interessi passivi	1.706.758,71	1.699.590,12	1.699.590,12
108	altre spese per redditi di capitale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
109	rimborsi e poste corr. delle entrate			
110	altre spese correnti	9.926.429,13	8.577.046,81	8.587.046,81
<b>TOTALE</b>		<b>26.736.054,26</b>	<b>24.616.260,69</b>	<b>24.574.377,69</b>

### **Spese del personale**

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell'art. 22 D.L. 50/2017 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa tenendo conto anche della specifica deroga solo per l'anno 2020 e indicata nella delibera di giunta di programmazione del personale 2020-2022 ;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;
  - dal decreto del 17 marzo 2020 in attuazione delle disposizioni di cui all'art.33, comma 2 , del D.L. n.34/2019


**Per approfondimenti della spesa prevista per il personale si rimanda al paragrafo relativo alla programmazione del fabbisogno del personale 2020-2022.**

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2019 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	Previsione 2020
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	€ 3.049.359,62	€ 3.328.167,19
Spese macroaggregato 103	€ 67.221,34	€ 145.710,17
Irap macroaggregato 102	€ 206.383,64	€ 213.913,63
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>€ 3.322.964,60</b>	<b>€ 3.687.790,99</b>
(-) Componenti escluse (B)	<b>€ 308.821,16</b>	<b>€ 744.748,60</b>
(-) Altre componenti escluse:		
di cui rinnovi contrattuali		
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>€ 3.014.143,44</b>	<b>€ 2.943.042,39</b>

### **Spese per incarichi di collaborazione autonoma** (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.



## Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- b) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

*Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:*

- *i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)*
- *i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)*
- *il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)*
- *i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)*
- *i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)*
- *l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)*
- *i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)*
- *l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).*

## FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)

Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2020-2022 è evidenziata nei prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il collegio rappresenta che l'Ente ha a disposizione tre criteri legislativamente previsti per la determinazione del fondo in questione, vale a dire:

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media del rapporti annui);

- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

La possibilità di considerare al numeratore gli incassi in c/competenza e quelli in c/residui ai fini della determinazione del rapporto è da considerarsi valida solo nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi. Pertanto nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi, per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.

Per ciascuna formula, solo per gli "esercizi armonizzati", è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

#### incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

#### Accertamenti esercizio X

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi. L'ente non si è avvalso di tale facoltà.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al punto 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.



In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

Si ricorda altresì che la Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), in tema di FCDE prevede al comma 1015 che: Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."

Inoltre al comma 1016 prevede che "La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."

Il comma 1017 prevede che "I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture".

*La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio*

precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

**In relazione al FCDE, l'Ente ha elaborato lo stesso nel rispetto della normativa vigente in materia. Si invita comunque a monitorare nel corso dell'esercizio l'andamento delle entrate, e, ove risultassero scostamenti significativi rispetto alle previsioni (soprattutto per entrate da evasione tributaria e sanzioni CDS ) a provvedere tempestivamente in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio da adottare entro il 30/11/2020 ad adeguare tale fondo .**

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

#### **ANNI 2020 2021 e 2022**

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:



Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.501.599,60	5.363.632,91	5.363.632,88	-0,03	56,45%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.427.282,70	3.113.148,48	3.113.148,48	0,00	41,92%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	408.647,40	114.310,62	83.207,08	-31.103,54	20,46%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00			0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>17.269.626,63</b>	<b>8.591.092,01</b>	<b>8.559.988,44</b>	<b>-31.103,57</b>	<b>49,57%</b>
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	8.184.068,16	8.476.781,39	8.476.781,36	-0,03	103,58%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	83.207,08	114.310,62	83.207,08	-31.103,54	100,00%

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	8.498.683,64	4.399.499,57	4.399.499,56	-0,01	51,77%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.671.452,13	3.877.210,40	3.877.210,40	0,00	44,71%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	570.000,00	168.663,00	168.663,00	0,00	29,59%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>17.763.795,06</b>	<b>8.445.372,97</b>	<b>8.445.372,96</b>	<b>-0,01</b>	<b>47,54%</b>
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	8.247.186,59	8.276.709,97	8.276.709,96	-0,01	100,36%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	168.663,00	168.663,00	168.663,00	0,00	100,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	8.498.683,64	4.399.499,57	4.399.499,56	-0,01	51,77%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.671.452,13	3.877.210,40	3.877.210,40	0,00	44,71%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	570.000,00	168.663,00	168.663,00	0,00	29,59%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>17.763.795,06</b>	<b>8.445.372,97</b>	<b>8.445.372,96</b>	<b>-0,01</b>	<b>47,54%</b>
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	8.247.186,59	8.276.709,97	8.276.709,96	-0,01	100,36%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	168.663,00	168.663,00	168.663,00	0,00	100,00%

### Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - euro 120.000,00 pari allo 0,45% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 120.000,00 pari allo 0,48 % delle spese correnti;

anno 2022 - euro 120.000,00 pari allo 0,49% delle spese correnti;

**Si precisa che la previsione rispetta i limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL .**

*La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.*

### Fondi per spese potenziali

I Revisori hanno verificato che l'Ente ha tenuto in considerazione la nostra prescrizione al consuntivo 2019 e ha previsto un fondo contenzioso nel triennio 2020/2022 e inoltre ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020-2022 il fondo indennità di fine mandato .

FONDO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Accantonamento rischi contenzioso	150.000,00	250.000,00	300.000,00
Accantonamento oneri futuri			
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	2.788,87	2.788,87	2.788,87
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL			
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>152.788,87</b>	<b>252.788,87</b>	<b>302.788,87</b>

**Legenda tabella****a) accantonamenti per contenzioso**

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

**b) accantonamenti per indennità fine mandato**

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011);

**c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati**

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

**Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato**

	Rendiconto anno: 2019
Fondo rischi contenzioso	760.000,00
Fondo oneri futuri	0
Fondo perdite società partecipate	0
Altri accantonamenti	7.113,53

A fine esercizio come disposto dall'art. 167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

**Fondo di riserva di cassa**

E' stato previsto il fondo di riserva di cassa per l'importo di € 363.463,33 che rientra nei limiti dall'articolo 166 c. 2 del TUEL (non inferiore allo 0,2 degli stanziamenti di cassa delle spese finali).

**Fondo di garanzia dei debiti commerciali**

La Legge 160/2019 al comma 854 - ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 - Legge di Bilancio 2019 - ai commi 859 e seguenti - prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.  
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Pur considerando il rinvio all'annualità 2021 dell'applicazione delle sanzioni, il revisore, invita l'Ente ad attivarsi celermente e:

- **ad avviare** le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- **ad avviare** le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

## ORGANISMI PARTECIPATI

### ORGANISMI PARTECIPATI

Allo stato attuale, gli ORGANISMI PARTECIPATI DELL'ENTE sono i seguenti.

ASIS SALERNITANA RETE ED IMPANTI Spa quota 5,90

T.M.S. Spa quota 2,90

CST SISTEMI SUD Srl 27,07%

GAI CILENTO REGENERATIO Srl 0,56%

MAGNA GRAECIA SVILUPPO S.c.r.l. con quota 15,63%

CO.RI.SA. con quota del 0,64%



AGROPOLI CILENTO SERVIZI – AZIENDA SPECIALE quota 97,58%

Acquedotti del Calore Lucano quota 33% .

### **Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni**

L'Ente ha approvato, ai sensi del comma 612 dell'art.1 della legge 190/2014, un piano operativo, corredato da relazione tecnica, di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti .

### **Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016) e revisione periodica delle partecipazioni.**

L'Ente ha provveduto con provvedimento motivato, con la delibera di Consiglio Comunale n 70 del 27/10/2017 oltre il termine del 30/09/2017 alla revisione straordinaria delle partecipazioni e successivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 16/12/2019 ha provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni ex art 20 dlgs 175/2016. prendendo le seguenti decisioni:

ACQUEDOTTO DEL CALORE LUCANO s.p.a	mantenimento
ASIS SALERNITANA RETE ED IMPANTI	mantenimento
T.M.S. Spa quota 2,90	in liquidazione
CST SITEMI SUD Srl 27,07%	razionalizzazione
CILENTO REGENERATIO Srl. 0,56%	mantenimento
MAGNA GRAECIA SVILUPPO S.c.r.l. con quota 15,63%	mantenimento

## SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue.

Le spese in conto capitale riepilogate secondo i macroaggregati degli esercizi 2020 -2022:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzi di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.800.583,16	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	123.467.754,59	1.210.737,99	1.990.035,97
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.415.333,36	401.337,00	401.337,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	215.830,57	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	125.649.173,82 0,00	821.400,99 0,00	1.600.698,97 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Investimenti senza esborsi finanziari

Sono programmati per gli anni 2020-2022 investimenti senza esborso finanziario da parte dell'Ente ma con apporti di capitale privato per un importo complessivo di € 37.637.192,00

L'Ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria

Il Collegio ha rilevato che l'Ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati

## INDEBITAMENTO

Il Collegio ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

Il Collegio invita l'Ente a verificare prima dell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **il rispetto delle** condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011 e il rispetto del "**pareggio di bilancio**" ex art. 9 c° 1 e 1 bis L.243/2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art.10 L. 243/2012) così come stabilito dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti deliberazione ( n. 20/2019) .

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL.

---



Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO 2018	Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	€ 15.173.663,54	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	€ 577.529,71	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	€ 6.893.705,00	
<b>(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017</b>	€ 22.644.898,25	
<b>(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)</b>	€ 2.264.489,83	
<b>ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2017</b>		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2019(1)	€ 1.421.622,12	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	€ 98.324,27	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€	
<b>(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)</b>	€ 941.191,98	
<b>(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)</b>		
<b>Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate</b>		6,28%

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Nota Esplicativa

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

#### Debito complessivo

<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO<sup>(2)</sup></b>		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2018	+	€ 30.558.806,31
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2019	-	€ 680.991,77
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019	+	€ 1.004.000,00
<b>TOTALE DEBITO</b>	=	€ 30.881.814,54

Si precisa che nella voce debito contratto 2020 e' stata inserita la previsione in bilancio annualita' 2020

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	€ 30.881.814,54	€ 31.214.050,90	€ 30.432.648,90
Nuovi prestiti (+)	€ 500.000,00		
Prestiti rimborsati (-)	-€ 167.763,63	-€ 781.402,00	-€ 817.478,00
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
<b>Totale fine anno</b>	<b>€ 31.214.050,91</b>	<b>€ 30.432.648,90</b>	<b>€ 29.615.170,90</b>
Nr. Abitanti al 31/12	21.983,00	21.983,00	21.983,00
Debito medio per abitante	1.419,92	1.384,37	1.347,19

### Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	1.480.684,57	1.440.889,78	1.409.252,12	1.418.298,12	1.418.298,12
Quota capitale	647.865,39	680.991,77	167.763,63	781.402,00	817.478,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>2.128.549,96</b>	<b>2.121.881,55</b>	<b>1.577.015,75</b>	<b>2.199.700,12</b>	<b>2.235.776,12</b>

*Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.*

Il Collegio ha verificato che l'Ente non prevede di effettuare le operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni

Il collegio ha verificato che l'Ente **non ha previsto** l'estinzione anticipata di prestiti.

Il collegio ha verificato che l'ente **non ha prestato** garanzie principali e sussidiarie

### **RIPIANO DISAVANZO**

Dall'analisi della documentazione amministrativa e contabile messa a disposizione da parte del Comune, si rileva un maggiore disavanzo tecnico di €. 9.262.464,87, rispetto all'obiettivo che al 31/12/2019 è pari ad €. - 5.598.873,24, scaturente dal seguente calcolo:

- Disavanzo da riaccertamento straordinario	- €.	7.817.280,02
- Quote disavanzo ripianato dal 2015 al 2019	- €.	1.302.880,00
- Obiettivo da riaccertamento straordinario	- €.	6.514.400,02
- Disavanzo esercizio precedente	- €.	5.859.499,24
- Quota disavanzo annuale	- €.	260.576,00
- Obiettivo da raggiungere	- €.	5.598.873,24



Si precisa che nella relazione al rendiconto 2019 veniva indicato erroneamente come disavanzo esercizio precedente l'importo di 5.859.499,24 in luogo di 5.859.449,24. Tale errore materiale non ha portato variazioni al maggiore disavanzo da coprire in l'importo di 260.576,00 quota annuale di disavanzo era stata sottratta dal disavanzo esercizio precedente giusto.

Tale maggior disavanzo tecnico deve essere ricoperto nel bilancio 2020/2022 e successivi , applicando l'articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto mille proroghe) che a parziale rimedio dispone che il disavanzo emergente in applicazione della sentenza possa essere oggetto di un ripiano graduale con quote annuali, a partire dal 2020, di importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio di riferimento in quanto l'importo del maggior disavanzo e' inferiore al residuo anticipazione di liquidita' .

L'Ente ha inviato al Collegio per l'espressione del Parere una proposta di delibera ripiano disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2019, provvedimento di ripiano ai sensi dell'art' 39 ter del D.l. 30 dicembre 2019 e art 188 D.l.g.s 267/2000 in cui ha inteso ripianare il disavanzo con le seguenti modalita'

QUOTA DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO art 39 ter			€ 9.262.464,87
Bilancio	Quota annualità 2020	€	302.990,48
	Numero di anni (max scadenza anticipazione di liquidità)		2045

N.	Descrizione	Quota da applicare al bilancio				TOTALE
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anni 2023 - 2045	
1	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	€302.990,48	€ 308.658,00	€ 314.465,00	€ 8.336.351,39	€ 9.262.464,87

Tale ulteriore quota di disavanzo da coprire deve essere aggiunta alla quota di disavanzo da riaccertamento straordinario pari ad € 260.576,00 per un totale di quota annuale da coprire negli esercizi 2020/2022 di euro 563.566,48 nel 2020 ,€ 569.234,00 nel 2021 ed € 575.041,00 nel 2022.

L'ente ha specificato nella proposta di delibera di destinare alla copertura di tale disavanzo quota parte fondo di solidarietà comunale.

## OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Il Collegio, nell'ambito del presente parere, ha verificato e analizzato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022 con la relativa relazione illustrativa ed i documenti allegati. In particolare, nell'ambito dei vari paragrafi di cui sopra elaborati, sono state esposte con evidenza in grassetto, osservazioni, rilievi, suggerimenti, che l' Ente dovrà fare proprie, adottando le misure e le azioni necessarie e/o opportune ai fini degli obiettivi generali di

chiarezza, trasparenza, coerenza, congruità, attendibilità, Il collegio, pur tenendo conto della situazione particolare che noi tutti stiamo vivendo a causa della pandemia da Corona Virus , raccomanda l'Ente comunque di emettere i ruoli entro la fine dell'esercizio in quanto in mancanza dell'emissione di tali ruoli si provocherebbe uno squilibrio finanziario difficilmente recuperabile. Tali osservazioni, rilievi e suggerimenti, rappresentano evidentemente elementi prodromici e determinanti ai fini delle risultanze finali del parere come qui di seguito estrinsecato.

Sulla base di tutto quanto sopra appena premesso ed evidenziato che costituisce parte integrante di quanto segue, il Collegio ha ritenuto comunque congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate

Con riguardo alle previsioni di cassa, i Revisori, sempre tenuto conto di tutto quanto sopra appena premesso ed evidenziato che costituisce parte integrante di quanto segue, hanno ritenuto comunque attendibili le previsioni di esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, nonché comunque congrue le previsioni di rispetto dei termini di pagamento.

#### **Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche**

I Revisori richiedono il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Il collegio invita l'Ente ad un attento monitoraggio delle entrate e delle spese previste in bilancio e tenuto conto dell'emergenza Covid -19 ad attuare in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, se necessarie, tutte le misure agevolative previste per gli Enti locali dalle norme vigenti.

## CONCLUSIONI

#### ***Il Collegio dei Revisori dei Conti,***

- come sopra costituito,
- richiamato l'articolo 239 del TUEL,
- tenuto conto del parere espresso sul DUP,
- tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario,
- tutto quanto sopra osservato, rilevato, suggerito,
- che tutto quanto sopra costituisce sempre e comunque parte integrante di quanto segue,

- verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- tenendo conto dei rilievi, delle osservazioni, dei suggerimenti sopra espressi, ritenendo comunque sussistente la coerenza, la congruità e l'attendibilità delle previsioni di bilancio

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati

Agropoli li, 15 /10/2020

Il Collegio dei Revisori

Dott. Antonio Ciancio

Dott. Fortunato Desiderio

Dott. Rocco Stefano Di Fronzo